

MODELLO EAS (art. 30 D.L. 185/2008 convertito con modificazioni nella L. 2/2009)

ASSOCIAZIONI GIA' COSTITUITE ALLA DATA DEL 31.12.2009

Entro il 31 dicembre 2009 le Associazioni di Promozione Sociale costituite a tale data dovevano presentare, esclusivamente in via telematica, una comunicazione denominata "modello EAS" per poter beneficiare delle agevolazioni previste nell'art. 148 del T.U.I.R.

ASSOCIAZIONI COSTITUITE SUCCESSIVAMENTE

Le Associazioni costituite successivamente al 31 dicembre 2009 entro 60 giorni dalla data di costituzione debbono presentare esclusivamente in via telematica il modello EAS.

VARIAZIONI DI DATI COMUNICATI

Qualora intervengano variazioni rispetto ai dati dichiarati, le Associazioni debbono presentare in via telematica entro il 31 marzo dell'anno successivo un nuovo modello EAS nel quale indicare i dati variati l'anno precedente.

I dati la cui variazione rende obbligatoria la trasmissione della comunicazione sono quelli indicati con una freccia o cerchiati in rosso negli allegati denominati "Modello EAS ridotto" e "Modello EAS Integrale"

Il modello "EAS Ridotto" poteva essere compilato dalle Associazioni iscritte nel Registro Regionale o Provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale.